

## Note sulla sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è una **importante misura di prevenzione** che il datore di lavoro deve applicare per la gestione dei rischi lavorativi, nei casi in cui sia **previsto dalla legge**.

Con la sua attuazione il lavoratore si trova nella posizione di essere sottoposto a una misura sanitaria **“obbligatoria”** che può avere ricadute gravi sulla vita del lavoratore stesso.

In primo luogo pensiamo alla **riservatezza** personale, ma non solo. Ben più significativa può essere l'interferenza nelle scelte di libertà come quella della mansione, dei turni o **del posto di lavoro stesso**.

Infatti è noto a tutti che il giudizio di “non idoneità” può essere motivo di licenziamento per giusta causa.

Il legislatore, in considerazione della estrema delicatezza della problematica, stabilisce rigorosi confini che il datore di lavoro ed il medico competente devono rispettare nell'applicare questa misura di prevenzione.

La norma limita la sorveglianza sanitaria ai casi previsti specifici e scandisce un percorso che **legittima l'applicazione della sorveglianza sanitaria “obbligatoria”**.

Proprio per l'estrema delicatezza delle problematiche connesse alla sua applicazione, al lavoratore è riconosciuto il diritto di **autotutela** con la facoltà di ricorrere avverso il giudizio espresso dal medico competente.

Il percorso corretto che legittima la sorveglianza sanitaria prevede che il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, effettui la valutazione dei rischi specifici cui i lavoratori sono esposti.

L'esito della valutazione porta a definire le misure tecniche, organizzative e procedurali per la riduzione dei rischi.

Tra queste misure è prevista la sorveglianza sanitaria.

Il medico competente all'interno di questa cornice formula il programma di sorveglianza sanitaria *“attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”*.

Il medico competente deve quindi informare preventivamente il RLS del significato del programma della sorveglianza sanitaria; deve informare preventivamente anche il lavoratore e solo dopo è ammessa l'attuazione della sorveglianza sanitaria.

Spesso nella pratica, si osservano programmi di sorveglianza sanitaria che sono solo genericamente correlati ai rischi specifici. La dettagliata descrizione dei protocolli di sorveglianza sanitaria pertanto deve essere inclusa tra le misure di prevenzione del documento di valutazione dei rischi.

Il programma di sorveglianza sanitaria deve perciò indicare i danni e le patologie che, in conseguenza dell'esposizione a rischio, potrebbero manifestarsi nei lavoratori e che giustificano la rilevazione e il monitoraggio mirato da parte del medico competente (es: rumore, sordità, controllo periodico dell'udito mediante audiometria).

Infine è essenziale che siano chiari gli effetti pratici conseguenti alla sorveglianza sanitaria (idoneità, idoneità parziale con prescrizioni/limitazioni o non idoneità).

Esplicitare questi elementi costituisce il presupposto minimo ed essenziale per **adempiere all'obbligo di informazione del "significato della sorveglianza sanitaria"** previsto dalla norma in capo al medico competente nei confronti del datore di lavoro, RLS e soprattutto del lavoratore.

Una corretta puntuale e dettagliata articolazione dei passaggi sopra tracciati si rende necessaria affinché la sorveglianza sanitaria, intesa come misura di prevenzione, sia applicata in modo trasparente, verificabile e legittimata nei suoi presupposti e non arbitrariamente gestita nei suoi esiti.

In sintesi :

- › il giudizio di idoneità del Medico Competente è legittimo limitatamente ai casi per cui la sorveglianza sanitaria è prevista dalla normativa
- › la motivazione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria deve essere chiaramente e puntualmente indicata con riferimento alle disposizioni normative
- › il rischio specifico per cui la sorveglianza sanitaria è prevista deve essere stato oggetto di esame nel documento di valutazione dei rischi
- › il lavoratore deve aver preventivamente ricevuto adeguata informazione sul significato della sorveglianza sanitaria.

Inoltre, il giudizio di idoneità espresso dal medico competente, in caso di idoneità parziale con limitazioni, deve indicare dettagliatamente i compiti o le operazioni a rischio che non possono essere eseguiti dal lavoratore e quelle che invece può compiere. Sarà compito del datore di lavoro formulare un piano di lavoro personalizzato che tenga conto delle indicazioni del medico competente.